

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Pianificazione patrimoniale: come tutelare gli sportivi professionisti***

di **Angelo Ginex**



Sono abbastanza note a tutti le vicende dei tanti **sportivi professionisti** che, inconsapevolmente, non hanno pianificato nel modo migliore per sé e per i propri familiari gli **aspetti patrimoniali, finanziari e successori** di quanto guadagnato in campo.

Basti pensare al contenzioso riguardante gli **eredi di Maradona** oppure ai casi di **Conte, El Shaarawy ed Evra**, i cui investimenti finanziari sono finiti nelle mani sbagliate.

Si tratta di sportivi che, dopo una lunga carriera calcistica, hanno realizzato **introiti più o meno grandi**; in tempi più recenti, poi, si assiste con sempre maggiore frequenza alla realizzazione di ingenti guadagni fin dai primissimi anni di attività.

In entrambe le ipotesi non c'è dubbio che **pianificare sin da subito il proprio futuro** e quello dei familiari più stretti è fondamentale, talvolta anche (ma non solo) al fine di poter gestire le rivendicazioni delle famiglie allargate.

In questo scenario diventa fondamentale rivolgersi a **professionisti qualificati**, come, ad esempio, ad un "family officer", in grado di comprendere le diverse dinamiche ed esigenze, nonché coordinare un team di professionisti specializzato nella **protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari**.

In particolare questi professionisti saranno in grado di **affiancare i familiari e l'agente sportivo dell'atleta** in modo da aiutarlo a prendere decisioni ponderate nella gestione del proprio patrimonio.

Tra gli **strumenti di pianificazione patrimoniale** a disposizione di tali professionisti, solo per citarne due, vi sono certamente il **trust** e l'**intestazione fiduciaria**.

Sono istituti diversi che presentano ciascuno **pro e contro**.

Ad esempio, il **trust** potrebbe essere scelto dagli sportivi (professionisti e non) al fine di soddisfare le **esigenze di pianificazione patrimoniale, di privacy** e anche di **passaggio generazionale**. Infatti nel **trust** è possibile conferire **denaro, titoli, immobili e quote societarie**, affinché vengano gestiti da un determinato soggetto (**trustee professionale**) nell'interesse dei **beneficiari** (che potrebbero essere figli e coniuge, ma non solo) nei limiti di quanto previsto nell'atto istitutivo.

Mediante l'istituto del **trust** e il conferimento dei beni si verifica un effettivo **spossessamento** in capo al **disponente**, il quale si separa quindi dalla **proprietà dei beni** e ne affida la gestione al trustee. In conseguenza di ciò, si ha una vera e propria **segregazione del patrimonio** con caratteristiche di **autonomia e riservatezza** rispetto alla persona dello sportivo.

Detto in altri termini, l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare una **struttura professionale di giovane età**, che, da un lato, possa comprendere le **esigenze dello sportivo** e, dall'altro, si adoperi al fine di tutelarla e garantirla una **oculata pianificazione** del patrimonio in ambito familiare. Inoltre occorre precisare che, con l'istituzione del trust, è possibile nominare non solo un **amministratore** (preferibilmente, un **trustee professionale**), ma anche un **guardiano** (cioè, un soggetto che vigili sul trust e dia anche **indicazioni**).

Al fine di scongiurare i rischi paventati in apertura del presente contributo, è dunque essenziale che ci si affidi a professionisti qualificati, come **family officer certificati** ai sensi della [L. 4/2013](#), **trustee professionali e indipendenti**, ecc.

Passando alla **intestazione fiduciaria di beni**, è d'uopo sottolineare innanzitutto che il **negozio fiduciario**, utilizzato dalle società fiduciarie nei rapporti con i fiducianti, ricalca lo schema contrattuale del **mandato**.

Ciò significa che i soggetti **fiducianti** rimangono i **proprietari dei beni intestati**, mentre le **società fiduciarie** operano quale soggetto affidatario dei beni, secondo il modello della fiduciarie germanistica.

Inoltre, nella specie, i beni oggetto di intestazione fiduciaria possono essere **partecipazioni sociali, denaro** presso intermediari autorizzati, **valori mobiliari** e, in alcuni casi, **opere d'arte o beni mobili identificati**.

La peculiarità del negozio fiduciario è rappresentata dal **regime di riservatezza** che riesce a garantire al soggetto **fiduciante**, dal momento che la società fiduciaria agisce **in nome proprio ma per conto altrui**, e quindi non spende il nome del fiduciante nei rapporti con i soggetti terzi (va precisato che vi sono **deroghe** al principio di riservatezza **in favore di soggetti pubblici** che possono chiedere ed ottenere notizie sui fiducianti).

In definitiva, quindi, appare evidente come **trust e intestazione fiduciaria** rappresentino

strumenti giuridici molto **diversi tra loro** e finalizzati a obiettivi diversi.

Da un lato, l'**intestazione fiduciaria di beni** consente di gestire bene il **“presente”** dello sportivo e ha il vantaggio di assicurare la **riservatezza** che questi possa desiderare; dall'altro lato, il **trust** rappresenta uno strumento utile allo sportivo che intende **pianificare il proprio “futuro” nel medio-lungo periodo** e vi siano dei beneficiari designati.